

## Convegno CISL FP TRENTO 25 maggio 2012

*Intervento Sen. Giuliano Barbolini .*

### **“Il D.D.L. Unificato di riforma nazionale della polizia locale. Evoluzione e prospettive.”**

Come ormai evidente da più di 15 anni di esperienze compiute ad opera dei Sindaci, con “buone pratiche” sperimentate in molte città, è un fatto che si produce sicurezza urbana attraverso la pianificazione urbanistica, l’uso delle nuove tecnologie, la diffusione di strumenti preventivi di varia natura, le politiche di manutenzione della città. Ai sindaci deve ( dovrebbe ) essere riconosciuta anche in questo ambito la possibilità di determinare quali sono le priorità del proprio territorio e quali ritengano possano essere gli strumenti più congrui per rispondere alle criticità.

Purtroppo le cose faticano a tradursi e sistematizzarsi in norme conseguenti.

Anzi, il tema della sicurezza urbana, e le ragioni alla base delle ancora irrisolte soluzioni di adeguamento normativo, che potrebbero contribuire a farvi fronte con più efficacia, nell’interesse delle aspettative dei cittadini, sono un paradigma emblematico delle tante contraddizioni e resistenze che spesso penalizzano le volontà e proposte di innovazione e riforma per la modernizzazione del Paese.

La XVI Legislatura si è aperta nel segno del decreto legge 92/2008, facente parte del cosiddetto “pacchetto sicurezza” Maroni, con un’ enfasi posta sulle misure adottabili dai Sindaci, in quanto ufficiali di Governo, in tema di sicurezza urbana, attraverso lo strumento delle ordinanze, forzando estensivamente la portata dell’art. 54 del TUEL. Ancora una volta, una visione solo emergenziale del problema, che riconduce la figura del Sindaco nell’orbita del Ministero (non a caso lo strumento adottato è un regolamento di emanazione ministeriale ) e lo tiene in un rapporto di sottoposizione alla figura prefettizia, “appendice territoriale” di un sistema centrale.

Questa impostazione è stata giustamente censurata: ben tre sentenze della Corte costituzionale, da punti di vista diversi, hanno sancito a chiare lettere che solo una legge di coordinamento sui rapporti fra Stato

e Regioni potrà realizzare strumenti a tutto campo, atti ad integrare la competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e a salvaguardare l'autonomia dei Comuni nella loro funzione rappresentativa della comunità. Per sciogliere il nodo evidenziato dalla Corte occorre una legge convincente sulle politiche integrate di sicurezza che garantisca sino in fondo ai sindaci il ruolo di rappresentanti della loro comunità, nel coordinamento voluto dall'art. 118 della Costituzione, e non in una scala gerarchica.

Il testo di legge unificato "**Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e polizia locale**", frutto del lavoro congiunto dei co-relatori Barbolini e Saia, in stato di avanzata discussione al Senato, risponde proprio a queste istanze.

La proposta di legge (e non un regolamento ministeriale, come fatto da Maroni) disciplina, innanzitutto, la **nozione di sicurezza urbana**, chiarendo che essa abbraccia sia la sicurezza pubblica di competenza statale, sia la polizia amministrativa locale di competenza regionale, e qualificandola non solo come funzione dei Sindaci, ma dei Comuni, con la puntualizzazione che essa non può essere legata alla sola finalità di "prevenire o contrastare gravi pericoli".

Prevede, coerentemente, di **rafforzare gli strumenti istituzionali del coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali**, delineando un chiaro modello di relazioni utile a valorizzare le rispettive competenze per realizzare politiche integrate di sicurezza per le persone e le comunità, definendo i tratti del sistema in un partenariato, effettivo e non solo nominale, che integra l'azione delle città, senza omologarla né sovrapporsi agli interventi dello Stato.

Riconosce infine, senza ambiguità, alla **polizia locale** il carattere di organo di polizia del comune o della provincia o della città metropolitana, in parallelo, ma senza sovrapposizioni, rispetto alle polizie nazionali, che sono l'organo di polizia dello stato.

C'è infatti un'indubbia centralità della polizia locale nelle politiche che mirano a migliorare la sicurezza urbana. La polizia locale nei diversi contesti, infatti, quando è ben organizzata, assolve a tre funzioni fondamentali per la sicurezza:

- è presente nello spazio pubblico per regolare la vita ordinaria e civile che lì si svolge;
- collabora con gli altri servizi della Pubblica Amministrazione per migliorare la qualità dello spazio pubblico ( dalla manutenzione dei parchi e delle strade all'intervento per i tanti fenomeni di marginalità che popolano le nostre città, e tanto altro );
- collabora con le forze di polizia dello stato nel contrasto della criminalità e nel mantenimento dell'ordine pubblico;

ed è proprio questa **funzione di cerniera** a rendere la polizia locale così importante.

Questi sono i compiti della polizia locale che sono andati crescendo negli ultimi anni. Una crescita di compiti basata su una legislazione parziale, o sui pronunciamenti della magistratura, che presenta vuoti e discontinuità che talvolta ne limita l'attività. Non si tratta dunque di attribuire nuovi compiti alla polizia locale, quanto piuttosto di fornire un quadro giuridico univoco per la sua operatività e un minimo comune denominatore valido su tutto il territorio nazionale che consenta, da un lato, un efficace coordinamento tra ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello stato, e polizia amministrativa locale, di competenza delle regioni, e dall'altro, una piena collaborazione tra le Forze di polizia nazionali e la Polizia Locale; obiettivi, peraltro, indicati esplicitamente dall'art. 118 della Costituzione. In sostanza, bisognerebbe semplicemente prendere atto della nuova realtà del Titolo V della Costituzione, e darvi anche sotto questo profilo coerente applicazione.

Più in dettaglio, il testo unificato contiene una **definizione della funzione** di polizia locale, delle modalità del suo esercizio, delle specifiche qualifiche di polizia locale da attribuire agli operatori e dei conseguenti poteri, della dimensione minima che debbono avere le strutture per rendere un servizio adeguato e rispondente realmente alle domande della comunità.

Insieme a questi punti, che rappresentano l'architrave del disegno di riforma della polizia locale, vengono precisati anche aspetti più legati agli **strumenti operativi**, con soluzioni innovative e convincenti su una serie di questioni aperte da anni e la cui soluzione può permettere una generale qualificazione dell'attività delle strutture di polizia locale.

Tra queste vale la pena ricordare:

- la possibilità di accesso ai sistemi informativi del Dipartimento della pubblica sicurezza che consentano agli operatori di polizia locale di svolgere appieno le proprie funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria;
- il numero unico nazionale a tre cifre per accedere alle strutture di polizia locale;
- l'obbligo della formazione e la costituzione da parte delle Regioni di adeguate strutture formative per la polizia locale;
- la definizione di procedure innovative per un'adeguata selezione dei comandanti;
- la individuazione di criteri omogenei in ordine all'armamento e per difesa personale, in materia di contrattazione, e circa norme di tutela e assicurative.

**Su questo impianto**, dopo una fase di non poche resistenze da parte del precedente Governo, una volta preso atto dello stallo determinatosi per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale, e dell'urgenza di trovare una risposta appropriata, si era giunti con il Ministero Interni a un **punto molto avanzato di confronto**, che lasciava immaginare anche un possibile celere percorso di approvazione del testo, non solo al Senato, ma anche nel passaggio alla Camera, vista l'ampia condivisione da parte delle due maggiori forze politiche, PD e PdL, e non solo.

Dopo l'insediamento del **Governo Monti**, il **ministro Cancellieri**, prendendo atto delle intenzioni espresse dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, che indicavano nella Carta delle Autonomie e nella legge per la sicurezza e la polizia locale le priorità di lavoro, da concludere entro la scadenza della legislatura, ha chiesto un po' di tempo per valutare e definire una posizione da parte del Governo. Che si è risolta positivamente per quanto riguarda la Carta delle Autonomie, mentre resta al momento **ancora in una fase intelocutoria** con riferimento ai temi della sicurezza e la polizia locale. Proprio in queste settimane sono in corso approfondimenti e verifiche in uno spirito di costruttiva ricerca di una piena convergenza. Il Ministero ha preso atto della **forte volontà del Parlamento di portare a termine l'approvazione della proposta di legge sull'impianto del testo unificato proposto dai due co-relatori**. Permangono, da parte ministeriale, remore ad abbandonare un'ottica minimizzatrice dei ruoli, responsabilità e funzioni da riconoscere a Regioni, Sindaci e polizie locali per sviluppare, cooperando con le competenze proprie dello Stato sul territorio in tema di ordine pubblico e contrasto alla

criminalità, politiche integrate di sicurezza urbana. Come ci sono ancora riserve sui passaggi che disciplinano armamento e autodifesa, accesso allo SDI, numero unico, e vari profili di funzioni riconosciute alla polizia locale. Si tratta però di **nodi che possono essere celermente e positivamente sciolti.**

Di fronte alle difficoltà in uomini, mezzi e risorse che i vincoli della spesa e degli equilibri di bilancio pubblico impongono in ogni ambito, e in presenza di segnali preoccupanti di un aumento delle tensioni sociali, e di una crescita del disagio e dell'insicurezza, alimentata dall'incertezza e dalle preoccupazioni per il presente e per il futuro, cui possono ulteriormente contribuire una recrudescenza di fenomeni predatori o manifestazioni di disordine e devianza, non cogliere le potenzialità di un intervento di rafforzamento sistemico del partenariato istituzionale e della più efficace collaborazione tra gli operatori, a vantaggio della qualità di vita nelle comunità locali sarebbe davvero una responsabilità assai grave.

Ma, data la forte convinzione dei co-relatori, e della maggioranza che sostiene l'esecutivo Monti, segnatamente PdL e PD, ma non solo, in un corretto confronto parlamentare con il Ministro e il Governo, **ci sono le condizioni** ( anche per un raccordo in atto tra le Commissioni competenti delle due Camere ) **che questa riforma, straordinariamente necessaria, sia definitivamente approvata entro la fine della legislatura.**

Giuliano Barbolini